

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3244**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, GRIFONE, CALASSO, BIANCO, PIRASTU, MARILLI, COMPAGNONI,
ORBI, GOMEZ D'AYALA, NATTA, RAFFAELLI, BARDINI, MASSOLA,
FARINI, VILLANI, AMENDOLA PIETRO, MAGNO, BARBIERI, FRANCAVILLA,
ASSENATO, ANGELUCCI MARIO, POLLASTRINI ELETTRA, DIAZ LAURA,
SEMERARO SANTO**

*Annunziata il 24 ottobre 1957***Istituzione dell'ammasso volontario per contingente dell'olio di oliva
di produzione 1957-58**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una particolare situazione di incertezza e di progressivo dissesto grava da anni sui piccoli e medi produttori olivicoli del nostro paese. I prezzi di mercato, eccetto particolarissimi sbalzi speculativi dei quali non hanno certo fruito le categorie su menzionate, hanno avuto andamento di solito decrescente, in nessun caso adeguato ai costi di coltivazione e di lavorazione. L'introduzione, massiccia, incontrollata, ormai generale di prodotti deteriori abilmente manipolati per il consumo, ha spesso costretto a vere e proprie svendite dopo lunghi periodi di forzata conservazione. Agli effetti di queste manovre industriali e commerciali si sono venuti ad aggiungere, su gran parte del territorio ulivettato, i danni agli impianti olivicoli prodotti da gelate, da altre avversità atmosferiche che, per qualche tempo, hanno compromesso e comprometteranno la produzione.

Quest'anno sulla discreta produzione prevedibile già si profila l'intervento della speculazione, la quale nel settore domina incontrastata il mercato. Come di consueto le con-

seguenze di tanti concomitanti fenomeni si congiungono sulle categorie produttrici economicamente meno resistenti, i piccoli e medi olivicoltori. Ove si ricordi che l'attuale situazione del settore oleario si accompagna alla prolungata e persistente crisi di quello vinicolo, si può concludere che non solo l'indispensabile progresso, ma la stessa sopravvivenza dei piccoli e medi agricoltori sono attualmente minacciati.

Per questi motivi ed in applicazione dell'articolo 44 della Costituzione si è ritenuto urgente presentare la proposta di legge in oggetto.

In questa proposta viene prevista l'istituzione di un ammasso volontario nazionale di 500 mila quintali di olio di oliva prodotto nell'annata in corso da piccoli e medi agricoltori.

L'ammasso sarà gestito da organismi economici idonei e sarà diretto per ogni provincia di Commissioni nelle quali hanno rappresentanza tutti gli interessati e gli organismi statali.

Agli enti gestori dell'ammasso verranno corrisposti finanziamenti adeguati, al tasso

del 6 per cento, garantiti dallo Stato, e verrà, a fine campagna, somministrato un contributo statale di lire 3 mila a quintale di prodotto ammassato.

I conferenti all'ammasso riceveranno all'atto della consegna un congruo anticipo che tiene conto della qualità del prodotto e che è fissato per legge, salvo conguaglio a gestione ultimata.

La proposta indica infine la ripartizione del contingente tra le varie province olivicole italiane.

Altri interventi legislativi per il controllo delle importazioni, per la repressione delle sofisticazioni, per la disciplina delle vendite al dettaglio, per la ricostituzione degli oliveti danneggiati e distrutti, per la diffusione ed il

potenziamento degli oleifici sociali sono urgenti ed indispensabili alla organica difesa dei piccoli e medi olivicoltori ed alla definitiva salvaguardia del patrimonio olivicolo nazionale.

Il provvedimento proposto, sottraendo al mercato l'offerta più pressante e più soggetta alla speculazione, quella dei piccoli medi proprietari; prevedendo le corrispondenti anticipi di poco inferiori al prezzo di mercato; affidando il controllo delle gestioni alle categorie interessate; una volta approvato diventerà presto ed integralmente operante perché riscuoterà la fiducia dei piccoli e medi olivicoltori ed, in conseguenza, non mancherà di esercitare un decisivo e benefico effetto sul mercato degli oli di oliva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, nel limite quantitativo massimo di quintali 500.000, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione prodotto sul territorio nazionale nell'annata 1957-58.

ART. 2.

Le gestioni dell'ammasso sono affidate, in ogni provincia, ai Consorzi agrari provinciali, agli oleifici sociali, alle cooperative, che dispongano di adeguate attrezzature per la conservazione del prodotto.

ART. 3.

Hanno diritto a conferire agli ammassi i piccoli e medi diretti produttori agricoli di olio di oliva: proprietari, enfiteuti, assegnatari degli Enti di riforma, mezzadri, coloni, campartecipanti, fittavoli, cooperative agricole.

Per essere ammessi al conferimento è necessario esibire all'Ente ammassatore apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato agrario provinciale, su istanza del produttore vistata dal sindaco del comune di residenza e nella quale si specifichi qualifica del richiedente, consistenza ed ubicazione della superficie ulivata, quantitativo dell'olio che si presume di produrre.

Ogni conferente è autorizzato a consegnare non più di quintali 60 di olio di oliva di pressione prodotto nell'annata 1957-58.

I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, compartecipanti e le cooperative agricole hanno il diritto di consegnare l'intera loro produzione anche se superiore al limite indicato dal comma precedente.

ART. 4.

Ai conferenti sarà corrisposto, all'atto della consegna, un acconto sull'importo netto che verrà realizzato dalla vendita. Tale acconto sarà pari a lire 45.000 a quintale di olio di oliva di pressione, commestibile, con acidità di 4 gradi, applicando la normale reversibilità dell'uno per cento per ogni grado di acidità superiore od inferiore purché non al disotto di 1 grado.

Per gli oli di acidità inferiore a 1 grado l'acconto al conferente non sarà inferiore alle lire 52.000 a quintale.

ART. 5.

Il quantitativo massimo fissato dal precedente articolo 1 viene ripartito tra le province olivicole nelle misure di cui alla tabella annessa alla presente legge. Le misure stesse potranno essere variate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste nel corso della gestione in relazione all'andamento dei conferimenti ed alla entità delle singole produzioni locali.

ART. 6.

Per sovrintendere all'ammasso in ogni provincia, con sede nell'Ispettorato agrario provinciale, è costituita dal prefetto una Commissione composta dall'ispettore agrario provinciale che la presiede, dall'intendente di finanza, di un rappresentante del Consorzio agrario provinciale, di un rappresentante degli altri Enti attrezzati alle gestioni dell'ammasso, di un rappresentante degli Istituti finanziatori, dei rappresentanti di ciascuna delle categorie agricole ammesse al conferimento a norma del precedente articolo 3 e scelti tra i designati dalle rispettive organizzazioni.

ART. 7.

La Commissione provinciale di cui al precedente articolo ha il compito:

a) di ripartire tra i singoli comuni della provincia il contingente per essa fissato dalle tabelle annesse;

b) di definire le caratteristiche dei piccoli e medi produttori ammissibili al conferimento;

c) di designare gli enti gestori dell'ammasso nella provincia tra quelli aventi i requisiti voluti dall'articolo 2;

d) di stabilire e rendere pubbliche le modalità dell'ammasso;

e) di controllare le gestioni di ammasso specie al fine di ottenere che i costi effettivi siano contenuti entro i limiti strettamente necessari;

f) di determinare le eventuali riduzioni delle quote dei piccoli e medi produttori non coltivatori diretti, ammissibili a conferimento nel caso di eccedenza del totale delle richieste rispetto al contingente provinciale.

ART. 8.

Gli Istituti esercenti il credito agrario di esercizio concederanno agli Enti gestori degli ammassi dell'olio prestati per gli importi necessari alla corresponsione delle anticipazioni ai conferenti ed alle spese di gestione.

I prestiti saranno garantiti dallo Stato e dovranno essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo.

ART. 9

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alle spese di gestione dell'ammasso, in esse compresi gli interessi sulle somme mutate, nella misura di lire 3.000 per quintale di olio ammassato.

ART. 10.

Al termine delle operazioni di conferimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello del tesoro, disporrà la erogazione del concorso statale, di cui al precedente articolo, sul quantitativo di olio di oliva che risulterà effettivamente conferito in ogni provincia.

ART. 11.

La vendita dell'olio di oliva sarà effettuata dagli Enti ammassatori alle condizioni e con le modalità approvate dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 7.

ART. 12.

Ultimata la vendita dell'olio ammassato l'Ente ammassatore presenta alla Commissione di cui al precedente articolo 7 le contabilità finali di gestione e, ottenutane l'approvazione, procede al conguaglio dovuto a ciascun conferente non più tardi di sei mesi dalla data di vendita. La Commissione infine riferisce in dettaglio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sui risultati delle gestioni.

ART. 13.

Alla copertura dell'onere di lire un miliardo e 500.000.000, dipendente dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con riduzione del capitolo n. 497, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro provvederà ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti varia- zioni di bilancio.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA DEI CONTINGENTI PROVINCIALI PER L'AMMASSO VOLONTARIO
DELL'OLIO DI OLIVA DI PRESSIONE DI PRODUZIONE 1957-58

Provincia di	contingente d'ammasso	Quint	
Genova			200
» Imperia	»	»	9.000
» La Spezia	»	»	400
» Savona	»	»	1.300
» Arezzo	»	»	1.800
» Firenze	»	»	4.500
» Grosseto	»	»	6.000
» Livorno	»	»	1.800
» Lucca	»	»	1.800
» Massa Carrara	»	»	200
» Pisa	»	»	4.500
» Pistoia	»	»	200
» Siena	»	»	2.500
» Ancona	»	»	200
» Ascoli Piceno	»	»	400
» Macerata	»	»	400
» Perugia	»	»	1.500
» Terni	»	»	2.500
» Frosinone	»	»	1.000
» Latina	»	»	1.000
» Rieti	»	»	3.500
» Roma	»	»	2.500
» Viterbo	»	»	2.500
» Campobasso	»	»	2.800
» Chieti	»	»	3.800
» Pescara	»	»	2.500
» Teramo	»	»	1.000
» Avellino	»	»	1.000
» Benevento	»	»	2.600
» Caserta	»	»	1.800
» Salerno	»	»	11.000
» Bari	»	»	60.000
» Brindisi	»	»	48.000
» Foggia	»	»	13.000
» Lecce	»	»	60.000
» Taranto	»	»	39.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Provincia di Matera	contingente d'ammasso	Quint.	3.500
» Potenza	»	»	3.500
» Catanzaro	»	»	55.000
» Cosenza	»	»	18.000
» Reggio Calabria	»	»	49.000
» Agrigento	»	»	4.500
» Caltanissetta	»	»	1.000
» Catania	»	»	4.500
» Enna	»	»	1.800
» Messina	»	»	4.500
» Palermo	»	»	8.000
» Ragusa	»	»	4.400
» Siracusa	»	»	7.500
» Trapani	»	»	7.000
» Cagliari	»	»	1.300
» Nuoro	»	»	1.800
» Sassari	»	»	3.500
Altre province	»	»	25.000
In totale . . .			Quint. 500.000